I livelli di apprendimento (avanzato, intermedio, base, in via di prima acquisizione) sono descritti tenendo conto della combinazione delle quattro dimensioni.

Avanzato

L'alunno porta a termine compiti in situazioni note e non note, mobilitando una varietà di risorse sia fornite dal docente sia reperite altrove, in modo autonomo e con continuità.

Intermedio

L'alunno porta a termine compiti in situazioni note in modo autonomo e continuo; risolve compiti in situazioni non note utilizzando le risorse fornite dal docente o reperite altrove, anche se in modo discontinuo e non del tutto autonomo.

Base

L'alunno porta a termine compiti solo in situazioni note e utilizzando le risorse fornite dal docente, sia in modo autonomo ma discontinuo, sia in modo non autonomo, ma con continuità.

In via di prima acquisizione

L'alunno porta a termine compiti solo in situazioni note e unicamente con il supporto del docente e di risorse fornite appositamente.

La nota n. 2158
del Capo Dipartimento
per il sistema educativo
di istruzione e di formazione,
Dott. Marco BRUSCHI,

afferma:

“In questa prima fase di applicazione della normativa, con riferimento alle valutazioni periodiche per l’anno scolastico 2020/21, anche in ragione del fatto che la modifica interviene a ridosso delle scadenze previste, le Istituzioni Scolastiche possono correlare i livelli di apprendimento direttamente alle discipline e gli insegnanti operare la determinazione del livello anche in coerenza con le valutazioni in itinere già effettuate, da commisurare comunque rispetto ai descrittori.”

GLI ELEMENTI IMPRENSCINDIBILI DEL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE

(indicati nelle Linee guida)

"Ogni istituzione scolastica, nell'esercizio della propria autonomia, elabora il DOCUMENTO DI VALUTAZIONE, tenendo conto sia delle modalità di lavoro e della cultura professionale della scuola, sia dell'efficacia e della trasparenza comunicativa nei confronti di alunni e genitori.

Anche nella forma grafica, si possono utilizzare modelli e soluzioni differenti, che devono comunque contenere:

- ***la disciplina;***
- ***gli obiettivi di apprendimento;***
- ***il livello;***
- ***il giudizio descrittivo."***

UNA VALUTAZIONE PROGRESSIVA

Art. 6 dell'O.M. 172/2020: *Negli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022 le Istituzioni Scolastiche* ***attuano la presente ordinanza con riferimento al documento di valutazione e,*** *in modo progressivo, applicano quanto indicato nelle Linee Guida,* ***in relazione alla definizione degli strumenti e delle modalità di applicazione.***

Linee Guida: *In questa prima fase* ***di applicazione della normativa che prevede i giudizi descrittivi,*** *i docenti selezionano gli obiettivi essenziali oggetto di valutazione, associandoli ai livelli* ***nelle modalità che l'istituzione scolastica ritiene di adottare.***

Progressivamente, l'istituzione scolastica troverà modalità via via sempre più coerenti con la valutazione di tipo descrittivo ***delineata dalle presenti Linee guida, collegando il momento della valutazione con quello della progettazione.***

PLURALITÀ DELLE FONTI DEL DIRITTO → CRITERIO DI GERARCHIA DELLE FONTI

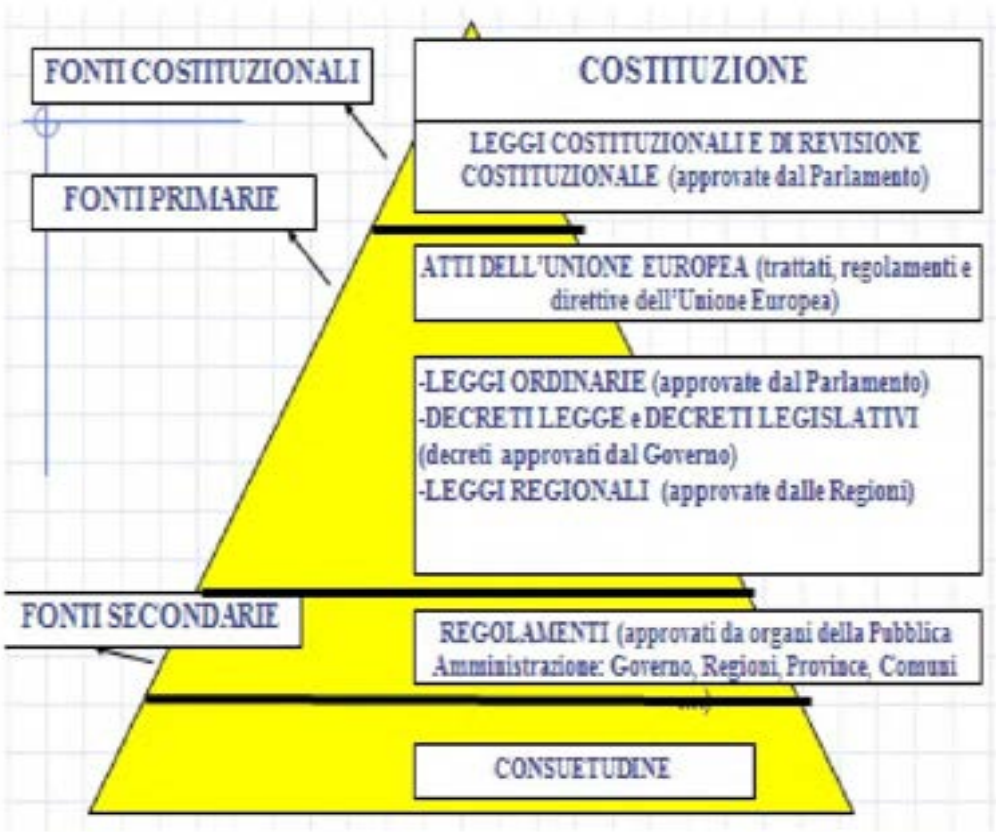

LA COSTITUZIONE ITALIANA

La Costituzione **è la legge fondamentale della Repubblica Italiana**, contiene principi fondamentali, diritti e doveri dei cittadini, stabilisce l'organizzazione politica e la divisione dei poteri.

È stata approvata dall'Assemblea Costituente in data 22 dicembre 1947, promulgata da Enrico De Nicola - capo provvisorio dello Stato, pubblicata nella G.U. n. 298 del 27 dicembre 1947 ed **entrata in vigore il primo gennaio 1948**.

Composta da **139 articoli** con relativi commi (si precisa che 5 articoli sono stati abrogati nel corso degli anni - artt. 115, 124, 128, 129 e 130) e da **18 disposizioni transitorie e finali**; è suddivisa in quattro parti che comprendono titoli e sezioni.

Della Carta esistono tre originali, uno dei quali è conservato nell'archivio storico della Presidenza della Repubblica.

CARATTERISTICHE DELLA COSTITUZIONE ITALIANA

- **RIGIDA:** non può essere modificata con leggi ordinarie, ma soltanto da leggi di revisione costituzionale; si contrappone alle Costituzioni flessibili (come era lo Statuto albertino);

- **SCRITTA:** codifica le norme fondamentali in un documento formale, non è basata su norme accettate per consuetudine (cioè tramandate oralmente);

- **VOTATA:** è stata approvata dall'Assemblea Costituente, organismo democraticamente eletto dal popolo; non concessa dal sovrano (come il precedente Statuto Albertino);

- **LUNGA:** contiene numerose norme dettagliate relative al funzionamento degli organi costituzionali, nonché ai diritti e doveri dei cittadini; si differenzia dalle costituzioni brevi che contengono poche disposizioni (come lo Statuto Albertino);

- **DEMOCRATICA:** vi è la partecipazione del popolo alla vita dello Stato ed esercita la sovranità;

- **PROGRAMMATICA:** contiene obiettivi e programmi che le forze politiche devono attuare;

- **COMPROMISSORIA:** è il risultato di un accordo tra differenti partiti politici.

L'EMBLEMA DELLA
REPUBBLICA ITALIANA
REPVBBLICA ITALIANA
ULIVO
Il ramo di ulivo simboleggia la pace
STELLA
La stella è il simbolo patrio italiano dai tempi dell'Antica Grecia
RUOTA
La ruota dentata d'acciaio simboleggia il lavoro
QUERCIA
Il ramo di quercia simboleggia la forza e la dignità del popolo italiano

STUDIO DELLA COSTITUZIONE ITALIANA: finalità

Permette non solo di conoscere il documento fondamentale della nostra democrazia, ma anche di fornire una "**mappa di valori**" utile per esercitare la cittadinanza a tutti i livelli; offre ai giovani un quadro di riferimento.

Consente di acquisire la capacità di **sentirsi cittadini attivi**, che **esercitano diritti inviolabili** e **rispettano i doveri inderogabili** della società di cui fanno parte ad ogni livello, da quello familiare a quello scolastico, da quello regionale, a quello nazionale, da quello Europeo a quello mondiale, nella vita quotidiana, nello studio e nel contesto lavorativo.

LA STRUTTURA DELLA COSTITUZIONE ITALIANA

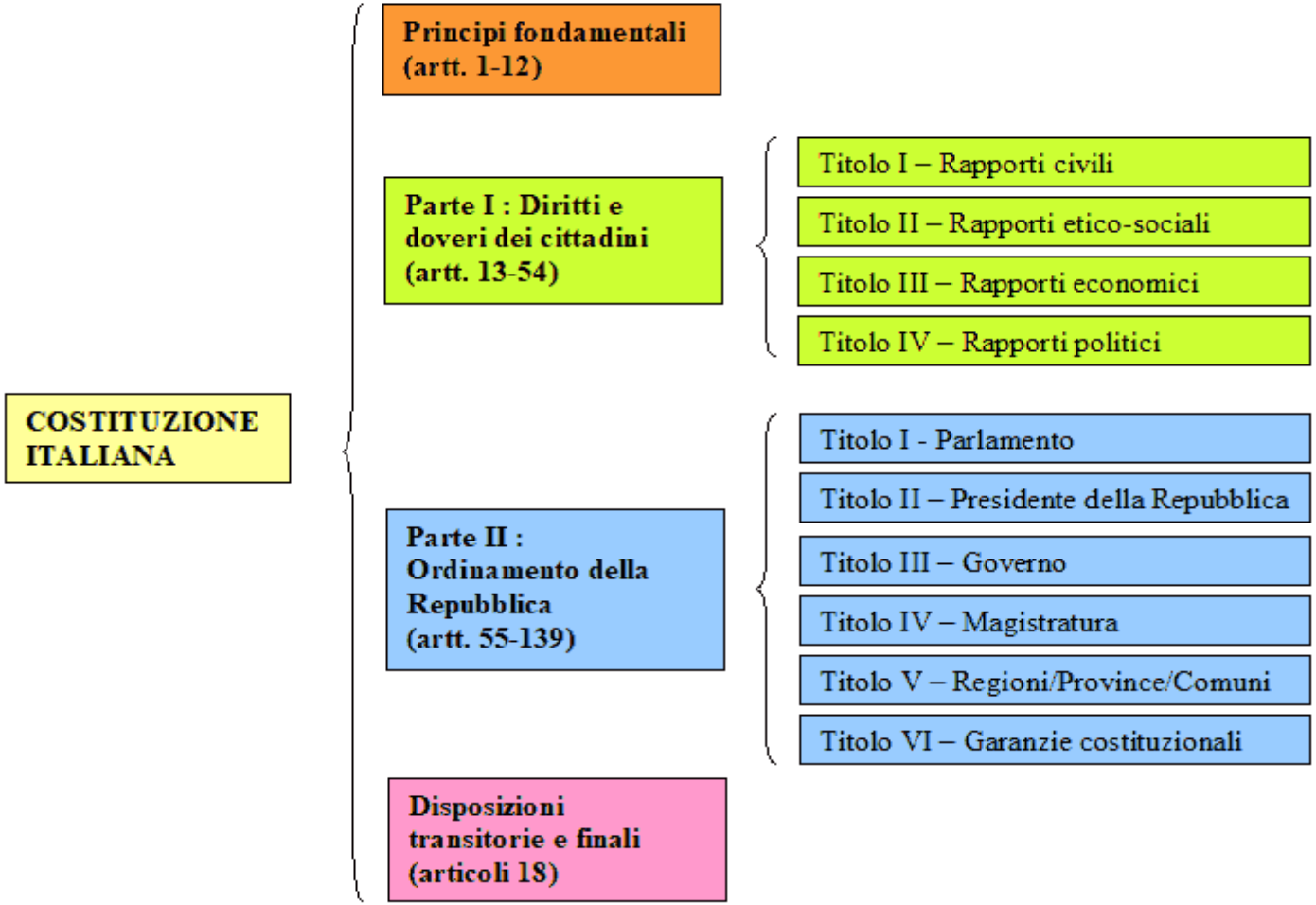

Le **disposizioni transitorie finali** sono utilizzate per regolare il passaggio dal precedente regime monarchico al nuovo ordinamento della Repubblica.

Principi fondamentali

Art. 1
Democrazia, lavoro, sovranità popolare

Art. 2
Garanzia dei diritti umani sia dei singoli sia sociali

Art. 3
Eguaglianza formale e sostanziale

Art. 4
Diritto al lavoro

Art. 5 e 6
Autonomie locali e minoranze linguistiche

Art. 7
Parità nei rapporti tra Stato e Chiesa

Art. 8
Libertà di religione

Art. 9
Cultura, ricerca, tutela del paesaggio naturale e del patrimonio artistico

Art. 10
Rispetto dei principi del diritto internazionale

Art. 11
Ripudio della guerra e impegno per la creazione di organizzazioni sovranazionali

Art. 12
Tricolore, bandiera italiana

PRINCIPIO DI LEGALITÀ

Nella Costituzione italiana non vi sono riferimenti espressi al principio di legalità, ma si può desumere implicitamente da varie norme, specialmente nell'art. 23 che afferma:

"Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge".

LEGALITÀ IN SENSO FORMALE	LEGALITÀ IN SENSO SOSTANZIALE
Nel caso in cui i pubblici poteri utilizzano, come base giuridica, una legge o un'altra fonte del diritto equiparata (un decreto-legge o un decreto legislativo).	Quando la legge non può limitarsi a costituire il fondamento normativo di una specifica materia, ma deve anche prevedere una disciplina idonea a limitare la discrezionalità dell'amministrazione.

Si riscontra il principio di legalità in

diritto penale

(Art. 1 c.p.: "Nessuno può essere punito per un fatto che non sia espressamente preveduto come reato dalla legge …";

art. 25, 2° comma, Cost.: "Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso".

diritto amministrativo

(la violazione di legge comporta l'illegittimità dell'atto amministrativo)

Articolo 2 della Costituzione: Principi personalista, pluralista e solidarista

DIRITTI INVIOLABILI → DIRITTI UMANI, DIRITTI ORIGINARI, DIRITTI NATURALI, DIRITTI FONDAMENTALI

I diritti inviolabili sono sanciti e riconosciuti nella:
- Costituzione Italiana;
- Dichiarazione Universale dei diritti umani del 1948;
- Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 1950 (CEDU);
- Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea del 2000 (c.d. Carta di Nizza).

I diritti dell'uomo si classificano in

Diritti civili	Diritti economici	Diritti politici	Diritti sociali
Libertà di pensiero, di riunirsi, di religione, libertà personale ed economica.	Diritto di proprietà.	Diritto di voto.	Diritto al lavoro, all'assistenza, allo studio, alla salute.

	La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità…	
	Principio Personalista (diritto alla vita, libertà e personalità) **Principio Pluralista** (famiglia, partiti politici, associazioni e confessioni religiose)	

PRINCIPIO DI SOLIDARIETÀ: DOVERI INDEROGABILI

SOLIDARIETÀ POLITICA	SOLIDARIETÀ ECONOMICA	SOLIDARIETÀ SOCIALE
- Dovere di votare (art. 48 Cost.); - dovere di essere fedeli alla Repubblica e di osservarne la Costituzione e le leggi (art. 54 Cost.); - difesa della Patria (art. 52).	- Dovere di contribuire alle spese pubbliche pagando i tributi (art. 53 Cost.).	- Dovere di mantenere, istruire ed educare i figli (art. 30 Cost.).

ELEMENTI COSTITUTIVI DELLO STATO ITALIANO

Popolo: insieme di persone che hanno la cittadinanza (diverso dalla popolazione che è l'insieme di persone che si trovano nello Stato: apolidi e stranieri).

Territorio: spazio geografico delimitato da precisi confini dove si esercita il potere dello Stato; comprende la terraferma, lo spazio aereo, il sottosuolo, il mare territoriale entro 12 miglia dalla costa, navi da guerra ed aerei militari.

Sovranità: potere esercitato dallo Stato sul popolo e sul territorio attraverso l'ordinamento giuridico.

ORGANI DELLO STATO ITALIANO

	Numero dei componenti	Elettorato attivo	Elettorato passivo	Sede	Durata del mandato
CAMERA DEI DEPUTATI	**400** (prima 630)	**18 anni**	**25 anni**	**Palazzo Montecitorio – Roma**	**5 anni**
CAMERA DEL SENATO	**200** (prima 315)	**25 anni**	**40 anni**	**Palazzo Madama - Roma**	**5 anni**

Le due Camere del Parlamento esercitano i medesimi poteri secondo il principio del BICAMERALISMO PERFETTO.

	Sede
Presidente della Repubblica **(è eletto per 7 anni)**	**Palazzo del Quirinale - Roma**
Governo	**Palazzo Chigi – Roma**
Presidente del Consiglio dei ministri	**Palazzo Chigi - Roma**

Sede: Palazzo della Consulta – Roma

È un altro organo costituzionale, **composto da 15 giudici** che vengono nominati per 9 anni come indicato di seguito:

- 5 dal Presidente della Repubblica;
- 5 dal Parlamento in seduta comune;
- 5 dalle Supreme Magistrature.

Il Presidente della Corte costituzionale rimane in carica per 3 anni ed è rieleggibile.